

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI,
PALUMBO e VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1985

Norme per ridurre dal 1985 gli effetti dell'inflazione sull'IRPEF e sull'imposta sulle successioni e donazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il grave fenomeno inflazionistico che ha colpito il nostro Paese nell'ultimo decennio, e di cui solo in quest'ultimo anno si è ottenuta un'apprezzabile attenuazione, ha determinato profondi guasti economici e notevoli distorsioni in campo finanziario e fiscale.

In particolare, la forte perdita di valore della moneta e il gonfiamento dei redditi monetari hanno determinato un progressivo pesante inasprimento dell'IRPEF, non corretto in modo sufficiente dai provvedimenti che in questi anni sono stati adottati per attenuarne l'incidenza. Le stesse caratteristiche dei provvedimenti diretti a compensare parzialmente l'aumento del drenaggio fiscale da inflazione hanno accresciuto le distorsioni; infatti gran parte delle compensazioni sono state effettuate attraverso l'aumento delle detrazioni, che sono state anche graduate in rapporto al reddito annuo. Ciò ha comportato una compensazione, sia pure parziale, solo per le fasce di reddito più basse, mentre si sono lasciate quasi completamente prive di tutela dal *fiscal drag* le categorie di lavoratori professionalizzati con l'effetto di contribuire all'appiattimento re-

tributivo ed alla disincentivazione del merito e della professionalità.

Occorre ricordare che i predetti effetti si sono sommati con la politica retributiva eccessivamente egualitaristica avutasi a partire dall'inizio degli anni '70; politica di cui solo ora si intravede una revisione dopo la constatazione dei guasti economici ed equitativi che si sono determinati, revisione che fino ad ora è stata prevalentemente verbale ed assai poco sostanziale. Infatti ancora non è stato corretto, tranne che per le pensioni, il principale fattore di appiattimento costituito dal punto unico di contingenza.

Altri elementi che recentemente hanno comportato di fatto un ulteriore inasprimento della progressività del prelievo fiscale e parafiscale sui redditi dei lavoratori dipendenti professionalizzati sono state la graduazione dell'importo degli assegni familiari in rapporto al reddito e l'esclusione della corresponsione degli stessi a partire da soglie di reddito rapportate al numero dei familiari. È necessario a questo punto intervenire in modo incisivo sulla struttura dell'imposizione diretta, in modo da eliminare o quanto meno ridurre gli effetti distorsivi

che si sono prodotti, per evitare che si continui a verificare per effetto dell'inflazione un inasprimento fiscale non deliberato dal Parlamento; inasprimento che sino ad oggi non è stato utilizzato per contenere il grave disavanzo dello Stato, ma solo per tenere dietro in qualche modo alla dinamica di una spesa corrente sostanzialmente priva di controllo.

Nel momento in cui, per effetto soprattutto delle leggi finanziarie 1984 e 1985, l'azione di risanamento della finanza pubblica appare avviata ed in parallelo con il varo dei provvedimenti, temporanei e d'emergenza, per la razionalizzazione della imposizione fiscale sui lavoratori autonomi, occorre alleviare il carico fiscale assai pesante, per il combinato effetto delle cause sopra descritte, che sempre di più ha gravato in questi ultimi anni sui lavoratori dipendenti professionalizzati e sui lavoratori autonomi in regola con gli obblighi fiscali.

A tale scopo sono utilizzabili in parte le risorse finanziarie derivanti dalla riduzione dell'evasione fiscale, in quanto il maggior gettito che ne deriverà non dovrà comportare un aumento complessivo della pressione tributaria, bensì dovrà essere utilizzato per perequare il carico tributario, ed in parte il margine costituito dal miglior andamento delle entrate tributarie nel 1984 rispetto alle previsioni iniziali, miglior andamento che con ogni probabilità avrà effetti anche nel 1985. Ciò perchè le previsioni di entrata per il 1985 sono costruite sulle previsioni assestate per il 1984, previsioni rivelatesi prudentiali.

C'è inoltre da considerare che, tenendo fermi scaglioni ed aliquote nel 1985, si determinerebbe per effetto dell'aumento dei prezzi previsto del 7 per cento, cui va sommato l'incremento reale dei redditi, un drenaggio fiscale di circa 2.500 miliardi.

In tale contesto è da ritenere che un recupero attuato attraverso una modesta revisione delle aliquote per il 1985 non dovrebbe comportare effetti significativi sugli equilibri di bilancio, che peraltro non devono essere rispettati attraverso l'inasprimento fiscale, ma soprattutto ponendo un argine alla spesa corrente.

Illustriamo qui di seguito l'articolato.

L'articolo 1 prevede una riduzione delle aliquote IRPEF per il 1985 di un punto percentuale; il che comporta mediamente una riduzione dell'incidenza delle aliquote in linea con il tasso di inflazione programmato del 7 per cento.

Si tratta di una riduzione moderata, che dovrebbe comportare un minor gettito di 2.000-2.500 miliardi per il 1985.

L'articolo 2 prevede una revisione strutturale delle aliquote e degli scaglioni IRPEF da attuarsi a partire dal 1986, diretta a correggere la progressività della curva, ad allargare gli scaglioni e di conseguenza a far emergere l'imponibile attraverso un forte ridimensionamento delle aliquote marginali e quindi della convenienza di accordi in frode al fisco tra contribuenti, e comunque a evadere.

L'articolo 3 prevede una revisione annuale degli scaglioni IRPEF a partire dal 1987 in modo da consentire la compensazione del fenomeno del drenaggio fiscale, in misura non inferiore al 75 per cento dell'inflazione dei dodici mesi precedenti.

L'articolo 4 introduce a partire dal 1986, in parallelo con la riforma della struttura degli scaglioni e delle aliquote, una quota di reddito esente di 4 milioni calibrata in modo tale da evitare che la nuova struttura delle aliquote penalizzi i redditi più bassi. Viene prevista una deduzione dall'imponibile di 4 milioni per il coniuge a carico e di lire 250.000 per ogni figlio a carico.

Dette deduzioni sostituiscono le detrazioni per quota esente e le detrazioni per redditi da lavoro inferiori a 4.500.000, nonché le detrazioni d'imposta per il coniuge ed i figli a carico. Si realizza così pienamente il principio costituzionale che a parità di reddito deve corrispondere parità d'imposta e si elimina quasi completamente la penalizzazione fiscale delle famiglie monoreddito.

L'articolo 5 prevede per i lavoratori dipendenti la trasformazione, a partire dal 1986, delle attuali detrazioni fisse per spese di produzione del reddito nonché delle attuali deduzioni scaglionate per limiti di reddito, con la possibilità di detrarre le spese docu-

mentate per la produzione del reddito medesimo, e ciò in analogia con quanto avviene per il lavoro autonomo.

In alternativa sono consentite deduzioni percentuali dall'imponibile al lordo delle deduzioni di cui all'articolo precedente scaglionate per limiti di reddito, in modo da rispettare il principio di progressività.

L'articolo 6 introduce la possibilità di effettuare una compensazione nell'ambito della liquidazione dell'IRPEF e dell'ILOR tra queste due imposte, nonchè la possibilità di computare ai fini della determinazione dell'IRPEF gli eventuali crediti di imposta relativi alla dichiarazione dell'anno precedente; il tutto con l'obiettivo evidente di sopprimere i rimborsi.

Viene inoltre prevista la possibilità per i lavoratori dipendenti in credito d'imposta di ottenere dai datori di lavoro sostituti d'imposta la compensazione dei propri crediti dietro presentazione di copia della dichiarazione dei redditi asseverata da dichiarazione giurata di conformità con l'originale.

L'articolo 7 prevede la fissazione al mese di marzo del periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

L'articolo 8 prevede la suddivisione degli acconti d'imposta in modo da ripartire il peso nel corso dell'anno; inoltre si prevede la riduzione di tali acconti all'80 per cento complessivo per evitare che si possa andare in credito d'imposta.

L'articolo 9 è diretto a rivalutare gli scaglioni dell'imposta sulle successioni e donazioni, che sono fermi dal 1976 e che occorre rivedere alla luce dell'inflazione intervenuta, per riportare tale imposta entro limiti tollerabili.

La rivalutazione degli scaglioni, da effettuarsi a partire dal corrente anno, è fatta in relazione al 75 per cento dell'inflazione intervenuta dal 1976 a tutto il 1984.

L'articolo 10 è diretto ad introdurre un meccanismo biennale di rivalutazione degli scaglioni dell'imposta sulle successioni e donazioni al fine di evitare il ripetersi dell'attuale eccessivo appesantimento di detta imposta.

L'articolo 11 rivaluta da 4 a 6 milioni la deducibilità dall'imponibile IRPEF degli oneri per interessi passivi relativi a mutui fondiari e rivaluta altresì il limite di deducibilità dei premi assicurativi.

L'articolo 12 è diretto a consentire al Ministro delle finanze di rivalutare a partire dal 1986 le imposte indirette specifiche tenendo conto dell'andamento dei prezzi, ciò anche per consentire una forma di copertura agli sgravi fiscali della presente proposta.

L'articolo 13 prevede la copertura dei 2.500 miliardi delle minori entrate per il 1985 attraverso la riduzione di 2.000 miliardi degli accantonamenti previsti dai fondi globali per il finanziamento delle spese correnti e, per 500 miliardi, attraverso la possibilità di rivalutare entro il limite massimo del 5 per cento le imposte indirette specifiche.

Si è voluto usare questo strumento di copertura, nel rispetto rigoroso delle norme di contabilità di Stato, pur in presenza di un andamento delle entrate tributarie per il 1984 migliore rispetto alle previsioni.

Poichè le previsioni di entrata per il 1985 prevedevano un incremento inferiore al tasso di inflazione programmato rapportato alle previsioni assestate 1984 assai prudenti, si può affermare che i margini di copertura sono ampi ed interni alle previsioni di entrata.

La facoltà attribuita al Governo di aumentare entro il limite del 5 per cento alcune imposte indirette specifiche rappresenta solo una valvola di sicurezza destinata probabilmente a non essere utilizzata.

Per il 1986 si è stimata con grande larghezza l'incidenza complessiva del presente disegno di legge in 10.000 miliardi. Infatti l'introduzione di forti elementi di proporzionalità all'interno dell'imposta progressiva faciliterà l'emersione di nuova base imponibile.

Tale minore entrata troverà quindi compensazione in parte del maggior gettito determinato dal regime forfettario temporaneo IVA e IRPEF previsto dal decreto-legge n. 853 del 1984, nonchè dalla rivalutazione delle imposte indirette specifiche di cui all'articolo 12 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riduzione delle aliquote IRPEF per il 1985)

Per l'anno 1985 la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« Imposta sul reddito delle persone fisiche

Aliquote percentuali per scaglioni di reddito:

Reddito	Aliquota
(scaglione in milioni di lire)	%
Fino a 11	17
Oltre 11 fino a 24	26
» 24 » 30	34
» 30 » 38	36
» 38 » 60	40
» 60 » 120	46
» 120 » 250	55
» 250 » 500	61
» 500	64 ».

Art. 2.

*(Revisione delle aliquote
e degli scaglioni IRPEF)*

A partire dal 1° gennaio 1986 la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e succes-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« *Imposta sul reddito delle persone fisiche*

Aliquote percentuali per scaglioni di reddito:

Reddito (scaglione in milioni di lire)	Aliquota %
Fino a 40	25
Oltre 40 fino a 80	29
» 80 » 150	33
» 150 » 300	38
» 300 » 600	44
» 600	50 ».

Art. 3.

*(Revisione annuale
degli scaglioni di reddito)*

Entro il mese di settembre di ciascun anno, a partire dal 1987, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi degli scaglioni di reddito della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, in misura non inferiore al 75 per cento della variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati registratasi nel corso dei dodici mesi precedenti.

Art. 4.

*(Sostituzione di detrazione d'imposta
con deduzione dall'imponibile - Perequazione
della tassazione familiare)*

A partire dal 1986 ai fini della determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche si deducono dal reddito complessivo netto lire 4 milioni come quota esente.

Per il coniuge a carico si detraggono lire 4 milioni dall'imponibile netto. Per i figli o

affiliati a carico si deducono dall'imponibile netto lire 250.000 ciascuno.

A partire dal 1986 sono abrogati:

l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni;

l'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Determinazione delle spese di produzione per i redditi da lavoro dipendente)

A partire dal 1986 i titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati possono determinare il reddito imponibile netto, su base documentale, con gli stessi criteri e modalità previsti per il lavoro autonomo.

In alternativa, sempre a partire dal 1986, ai fini della determinazione del reddito imponibile da lavoro dipendente ed assimilato è detraibile dal reddito conseguito, a titolo di spese di produzione del reddito, al lordo delle deduzioni di imponibile di cui all'articolo precedente, una percentuale del 20 per cento per la parte di reddito fino a 40 milioni, del 15 per cento per la parte di reddito fino a 80 milioni e del 10 per cento per la parte di reddito oltre 80 milioni.

Le detrazioni previste dagli articoli 16 e 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse a partire dal 1986.

Art. 6.

(Eliminazione dei rimborsi IRPEF)

A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1985, è consentita la compensazione tra quanto dovuto a titolo di IRPEF e di ILOR nonchè la compensazione con eventuali crediti d'imposta derivanti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1985, i lavoratori dipendenti pos-

sono richiedere ai sostituti d'imposta la compensazione di crediti d'imposta sul reddito delle persone fisiche presentando copia giurata dell'ultima dichiarazione ai fini della conformità con l'originale presentato all'ufficio delle imposte.

Art. 7.

*(Termini per la presentazione
della dichiarazione dei redditi)*

A decorrere dall'anno 1986, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata tra il 1° marzo ed il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 8.

*(Versamento d'acconto
dell'IRPEF, IRPEG e ILOR)*

A decorrere dall'anno 1986, il versamento d'acconto dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere effettuato in due rate del 40 per cento l'una, la prima dal 1° giugno al 30 giugno e la seconda dal 1° novembre al 30 novembre.

Art. 9.

*(Rivalutazione degli scaglioni ai fini
dell'imposta sulle successioni e donazioni)*

Entro il 30 giugno 1985 il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazioni degli importi degli scaglioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, in misura percentuale pari al 75 per cento della variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo registratasi tra il 1976 ed il 1984.

Gli scaglioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, modificati a norma del comma precedente, si applicano dal 1° gennaio 1985.

Art. 10.

(Revisione biennale degli scaglioni dell'imposta sulle successioni e donazioni)

Ogni due anni, entro il mese di settembre, a partire dal 1987, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi degli scaglioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, in misura compresa tra il 75 per cento ed il 100 per cento della variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nei 24 mesi precedenti.

Art. 11.

(Aumento della deducibilità degli interessi passivi e dei premi assicurativi)

Alla lettera c) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « sei milioni ».

Alla lettera d) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « due milioni e cinquecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « cinque milioni ».

Art. 12.

(Delega per la rivalutazione delle imposte indirette specifiche)

Ogni due anni, a partire dal 1986, il Ministro delle finanze può con propri decreti adeguare le imposte indirette specifiche in misura non superiore all'aumento dei prezzi al consumo verificatosi nel biennio precedente.

In sede di prima applicazione si tiene conto dell'eventuale aumento di cui all'articolo successivo.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

Alla copertura delle minori entrate, previste per il 1985 dalla presente legge in lire 2.500 miliardi, si provvede, quanto a lire 2.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uso parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ripiano residue esposizioni debitorie degli enti mutualistici verso il sistema bancario » e, quanto a lire 500 miliardi, attraverso l'aumento in misura non superiore al 5 per cento delle imposte indirette specifiche che il Ministro delle finanze è autorizzato ad adottare con propri decreti a valere dal 1° luglio 1985.

Alla copertura delle minori entrate per il 1986 previste in lire 10.000 miliardi si provvede con parte delle maggiori entrate connesse con il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.